



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

Provvedimento n. 30

li, 23/07/2024

**OGGETTO:** Decreto di decadenza dall'assegnazione e contestuale ordinanza di sgombero di alloggio d'edilizia sociale, matricola 222950, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della Legge Regionale del Piemonte n. 3/2010.

**IL DIRIGENTE**  
**dell'Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona**

**Visto:**

- la Legge Regionale n. 3 del 17/2/2010 “*Norme in materia di edilizia sociale*”;
- il Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. 4/10/2011 n. 12/R, recante: “*Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”;
- il Regolamento Regionale, approvato con D.P.G.R. 4/10/2011 n. 14/R, recante: “*Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”;
- la Legge Regionale n. 2 del 20/3/2017 “*Disposizioni in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n.3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”;
- il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 15/5/2017 n. 8/R recante: “*Modifiche all'articolo 15 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)*”;
- la Legge Regionale n. 2 del 27/2/2024 “*Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni*”.

**Preso atto** che la predetta Legge Regionale n. 3/2010 prevede (ex art. 17, comma 1) le diverse fattispecie per cui ricorre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale in capo all'assegnatario.

**Preso atto che:**

- il sig. **OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, il **OMISSIS**, risulta assegnatario dell'alloggio, amministrato dall'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ATC),

sito a Beinasco in via **OMISSIS**, **matricola 222950**, (contratto stipulato in data 6/6/2023);

- l'assegnatario indicato ha presentato richiesta di iscrizione anagrafica in data 15/12/2023.

**Considerato che**, a seguito della presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica:

- l'accertamento anagrafico eseguito dalla polizia locale ha avuto esito negativo, come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell'ufficio anagrafe;
- in data 18/1/2024 è stata trasmessa una raccomandata A/R all'indirizzo suindicato, tornata al mittente a seguito di compiuta giacenza;
- è stata successivamente trasmessa una comunicazione al precedente indirizzo di residenza del sig. **OMISSIS** presso **OMISSIS** che, nuovamente, è stata restituita al mittente risultando sconosciuto il destinatario presso tale indirizzo;
- gli uffici comunali, nel corso degli ultimi mesi, hanno provato innumerevoli volte a contattare telefonicamente e via mail l'assegnatario;
- da consultazione del portale Ref-Tree è emerso che non è stata pagata all'ATC nessuna delle bollette emesse a carico del sig. **OMISSIS** (da quella relativa a luglio 2023 a quella di luglio 2024).

**Richiamato:**

- l'art. 17, comma 1, lettera a) della predetta L.R.P. n. 3/2010, che dispone la decadenza dall'assegnazione a carico dell'assegnatario che *“non occupa l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento”*;
- l'art. 14, comma 4, del Regolamento Regionale n. 12/R, per cui *“nei casi previsti dall'art. 17 comma 1, lettere a), c) d e), della L.R. 3/2010, la decadenza è disposta d'ufficio dal comune che ha effettuato l'assegnazione, dopo aver comunicato all'interessato con lettera raccomandata a/r la sussistenza delle condizioni di legge, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. La decadenza ha decorrenza immediata e deve essere pronunciata entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle deduzioni dell'assegnatario o dalla comunicazione di compiuta giacenza della lettera raccomandata”*.

**Verificato che:**

- con raccomandata A/R, registrata al protocollo comunale al n. 14207 del 21/5/2024, il Comune di Beinasco ha trasmesso all'assegnatario comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale – tramite notifica a cura della Polizia Locale del Comune di **OMISSIS** presso l'ultimo indirizzo di residenza conosciuto e, risultando il destinatario ivi sconosciuto, con deposito dell'atto presso la Casa Comunale di **OMISSIS** per 10 giorni ex art. 140 c.p.c. – indicando in 15 giorni il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;
- trascorso il periodo indicato, non è pervenuta alcuna comunicazione dall'assegnatario.

**Ritenuto**, pertanto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per dichiarare la decadenza del sig. **OMISSIS** dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale sito a

Beinasco, via **OMISSIS**, ai sensi del citato art. 17, comma 1, lettera a), della L.R.P. 3/2010 e dell'art. 14, comma 4, del regolamento regionale n. 12/R;

### **DECRETA**

per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) della L.R.P. n. 3 del 17/2/2010 e dell'art. 14, comma 4, del regolamento regionale n. 12/R, a carico del sig. **OMISSIS**, la **decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale, sito a Beinasco, via OMISSIS, matricola 222950**, comportante la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio immediato dell'alloggio.

### **DISPONE**

**di notificare** copia del presente provvedimento al sig. **OMISSIS**. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, contro il provvedimento di decadenza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione (D.P.R. 1199/1971);

**di trasmettere** copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.

### **INTIMA**

al sig. **OMISSIS** di rilasciare, libero e vuoto da cose e persone, anche interposte, l'alloggio indicato, **entro NOVANTA** giorni dalla notifica del presente atto, ovvero dalla mancata notifica per irreperibilità.

### **AVVERTE**

**che**, qualora l'interessato non adempia spontaneamente al rilascio dell'alloggio entro il termine suindicato, saranno avviate le operazioni per il recupero del predetto alloggio di edilizia sociale, le spese dell'eventuale sgombero coatto saranno poste a carico del medesimo assegnatario e i mobili e le masserizie ivi presenti saranno collocati in deposito per la durata di 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali, se non ritirati dall'interessato, verranno trasferiti in discarica senza ulteriore avviso;

**che**, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Regolamento Regionale n. 14/R del 4/10/2011 verrà applicato, dall'emissione del provvedimento di decadenza fino al rilascio dell'alloggio, un corrispettivo pari a 2,5 volte il canone base.

FS/fs  
Y:\Politiche Sociali\3.CASA\3.DECADENZE\2024\decreto decadenza.docx

IL DIRIGENTE  
FERRARA MARCO \*

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 23/07/2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.